

A seguito delle numerose segnalazioni pervenute a questo Ordine da parte di alcuni iscritti , in particolare da medici di continuità assistenziale, di assistenza primaria il Consiglio, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, al fine di dare una risposta alla problematica evidenziata ha nominato una commissione di studio formata da:

Casella Andrea, Mannozi Giancarlo, Seralessandri Felice e Zucchi Sandro.

Dopo aver studiato le normative e presa visione dei documenti elaborati da altri Ordini si ritenuto opportuno elaborare e portare a conoscenza di tutti gli iscritti il documento che segue.

Se il consiglio riterrà opportuno verranno organizzati incontri con i dirigenti della Asl di Viterbo in particolare con i responsabili dei pronto soccorso di Civita Castellana, Tarquinia e Viterbo nonché l'inserimento sul sito dell'Ordine di un tutorial analogo a quello dell'Ordine dei Medici di Milano.

(<https://omceomi.it/wp-content/uploads/2025/03/pagliani.mp4>)

1.PREMESSA

L'OMCeO di Viterbo con il presente documento intende favorire, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, la corretta informazione sulle modalità di rilascio delle certificazioni di malattia, al fine di sollecitarne la diligente ed appropriata gestione da parte del medico a tutela dei diritti del paziente e del rapporto di collaborazione e rispetto che deve contraddistinguere le relazioni professionali tra colleghi.

2.DEFINIZIONE

Il certificato medico di malattia è un'attestazione che giustifica l'assenza dal posto di lavoro, a causa di un veneto morbo: costituendo prova della liceità dell'assenza dal lavoro, è obbligatorio sia per i lavoratori del settore privato sia del settore pubblico. A seguito di una visita medica, giudicata la incapacità al lavoro del soggetto, il sanitario ha l'obbligo di rilasciare la dovuta certificazione che attesta l'incapacità all'attività lavorativa del paziente dovuta ad una infermità direttamente constatata.

3.MEDICI LEGITTIMATI AL RILASCIO

Il certificato di malattia va richiesto al medico curante (che ha visitato e sta curando il soggetto) come definito dall'art.7, del D.P.C.M. del 26 marzo 2008.”(...) ogni medico dal quale puo' pervenire la certificazione di malattia che abbia visitato e avuta in cura il paziente ,sia esso libero professionista, dipendente del SSn o convenzionato “ e quindi:

Liberi professionisti (1)

Medici di pronto soccorso

Medici ospedalieri di strutture pubbliche e private all'atto della dimissione (2)

Medici ospedalieri durante l'attività ambulatoriale

Medici di continuità assistenziale

Medici di medicina generali

Pediatri di libera scelta

Specialisti ambulatoriali

4.MODALITA' DI RILASCIO

In tutti i casi di assenza per malattia di dipendenti pubblici e privati la certificazione medica deve essere inviata telematicamente all'INPS per il tramite della piattaforma Sistema TS.(3)

Le modalità di invio e di redazione del certificato telematico di malattia sono contenute nel disciplinare tecnico allegato al Decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2012 ed illustrate nella circolare INPS n.113 del 25 luglio 2013.

In caso di difficoltà tecnica e/o operativa che impediscano la diretta trasmissione con le modalità informatiche, il sanitario e/o **la struttura** dovrà consegnare al paziente la certificazione di malattia redatta in modalità cartacea, invitando il paziente ad ottemperare alle procedure di invio tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC o fax all'INPS ed al proprio datore di lavoro. In tal caso, il paziente dovrà essere informato dell'onere di trasmettere autonomamente il certificato nei tempi previsti mediante l'invio di una raccomandata A/R e/o PEC all'Ente di previdenza indicando diagnosi e prognosi e al datore di lavoro indicando la sola prognosi. E' del tutto evidente che tale eventualità (mancato invio telematico della certificazione di malattia) determina un aggravio per il cittadino sia di costi che di tempo e, pertanto, si raccomanda di evitare tale circostanza.(4)

5.ASPETTI DEONTOLOGICI

Pertanto, anche i liberi professionisti, nei limiti di cui sopra, essendo dotati delle credenziali del sistema TS rilasciate, su richiesta, dal proprio Ordine professionale (le stesse credenziali necessarie ed obbligatorie per la trasmissione telematica delle fatture emesse), sono tenuti al rilascio delle certificazioni telematiche di malattia onde fornire una documentazione valida ai fini previdenziali ai propri pazienti evitando che questi debbano recarsi dal proprio medico di MMG. E cio' anche al fine di scongiurare l'insorgere di eventuali contrasti tra colleghi e pazienti.

Non informare correttamente i pazienti costituisce una negligenza professionale, essendo sia la diagnosi che la prognosi e la conseguente eventuale terapia un completamento dell'atto medico non demandabile, senza giustificato motivo, ad altri colleghi.

Alla luce di quanto sopra, l'omesso rilascio del certificato di malattia demandato ad altro medico (eccettuati i casi di cui al paragrafo n.3) potrebbe tradursi in una violazione:

- a) Di un obbligo di legge;(5)
- b) Delle disposizioni del vigente Codice di deontologia medica quali l'art.24 il quale dispone che il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative al proprio stato di salute nonché dell'art.58 che impone ai sanitari "collaborazione e reciproco rispetto nei rapporti tra colleghi (...)".

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 marzo 2008

Art. 7.

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intendono:

- a) per «medico curante» ogni medico curante dal quale puo' pervenire la certificazione di malattia;
- b) per «certificato di malattia», l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verita' di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell'esercizio della professione, che attesti l'incapacita' temporanea al lavoro, con l'indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all'art. 2, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
- c) per «attestato di malattia» l'attestazione medica di cui alla lettera b) senza l'esplicitazione della diagnosi, da produrre al datore di lavoro, di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
- d) per «datore di lavoro» ogni soggetto, persona fisica o giuridica che abbia alle proprie dipendenze lavoratori di cui alla lettera e);
- e) per «lavoratore» ogni soggetto che abbia diritto all'indennita' di malattia a carico dell'INPS.

(1) Art.2.2 della circolaren.2/2010 /DFP/DDI. Il curante libero professionista, infatti, è tenuto a rilasciare i certificati di malattia che deve inviare in modalità telematica utilizzando le stesse credenziali di cui si avvale per la spedizione dei dati per il 730 precompilato che vengono rilasciate dal proprio Ordine professionale su richiesta del sanitario.

(2) Con il Decreto interministeriale 18 .04.2012 ed il nuovo disciplinare tecnico ad esso allegato, anche per i ricoveri, per le dimissioni, per le giornate di day-hospital (equiparate al ricovero) e per le prestazioni di pronto soccorso, sussiste l'obbligo di trasmissione telematica, tramite SAC, dei certificati di malattia e di ricovero da parte delle strutture ospedaliere .

(3) https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/inpscomunica/documents/Certificazione_malattia_visite_mediche_controllo_lavoratori_privati_publici_2024_v04.pdf

(4) Circolare n.4/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro.

(5) Costituisce omissione di atti d'ufficio (art.328 del c.p.) al termine della prestazione medica, non rilasciare certificato di malattia a chi ne ha diritto

⁶ Costituisce omissione di atti d'ufficio (art 328 del codice penale) al termine della prestazione medica, non rilasciare certificato di malattia a chi ne ha diritto.